

Repertorio n.48761

Raccolta n.14729

VERBALE

di assemblea straordinaria degli azionisti della società "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio

Registrato a Modena

29-1-2021

in data 1.2.2021

Alle ore 9,00.

al n.2431 serie 1T

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro "BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta dell'inframenzionato comparente per assistere all'assemblea straordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.". Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, è presente il sig.:

esatti Euro 356,00

Iscritta nel Registro

Imprese di Modena

in data 3.2.2021

- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, imprenditore;

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della

società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemilardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca stessa.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo e faccio fede, il quale mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendosi delle modalità di intervento previste dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogate con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, è convocata l'assemblea straordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 45 dello Statuto sociale; abrogazione degli articoli 21 e 23 e inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Ferrari ing. Pietro designa quindi me Notaio a fungere da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assistere all'assemblea straordinaria degli azionisti della "BPER Banca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione, redigendone in tale qualità pubblico verbale.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle modalità di intervento in assemblea consentite dal Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19", prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del Regolamento assembleare, il medesimo sig. Ferrari ing. Pietro, Presidente del Consiglio di amministrazione, il

quale, dopo aver salutato i presenti, constatata e dichiarata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubblico tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Banca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 29.12.2020;

- che a norma dell'art.106, commi 2-4, del Decreto Legge in data 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, recante norme per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria da virus "Covid-19", prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri con delibera in data 7.10.2020, ulteriormente estesa con delibera in data 13.1.2021, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli amministratori, dei sindaci e dei consulenti della società, anche al fine di evitare situazioni di rischio nella persistente gravità dell'epidemia di "Covid-19", nell'avviso di convocazione è stata prevista la facoltà per gli amministratori e i

sindaci di partecipare all'assemblea anche a distanza,
 a mezzo collegamento in audio-video conferenza, mentre
 per i soci e gli altri aventi diritto è stato previsto
 che l'intervento in assemblea si svolga obbligatoriamente
 senza accesso ai locali assembleari e l'intervento
 sia consentito esclusivamente mediante rilascio di delega
 al rappresentante designato ex art.135-undecies del
 Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), al quale
 le possono essere conferite deleghe o subdeleghe anche
 ai sensi dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data
 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), come infra meglio precisato;
 - che la Banca ha prescelto e indicato nell'avviso di
 convocazione quale "Rappresentante designato" la società
 "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede legale a Milano,
 Via Lorenzo Mascheroni n.19, e uffici in Torino,
 Via Nizza n.262/73, iscritta presso il Registro Imprese
 di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale
 n.06722790018, alla quale i titolari del diritto di voto
 hanno potuto conferire gratuitamente la delega con istruzioni
 di voto sulla proposta all'ordine del giorno,
 ai sensi degli artt.135-undecies e 135-novies del Decreto
 Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), con la precisazione
 che la delega ha effetto solo se per l'argomento all'ordine
 del giorno siano state conferite istruzioni di voto;

- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di Amministrazione, fisicamente presente in assemblea, sono presenti di persona, nel rispetto delle distanze di sicurezza, o mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, gli altri Amministratori della

Banca signori:

- Barbieri dott. Riccardo, nato a Cagliari il 31 gennaio 1964, audio-video collegato;

- Belcredi Prof. Massimo, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, audio-video collegato;

- Bernardini dott. Mara, nata a Modena il 9 ottobre 1957, audio-video collegata;

- Camagni dott. Luciano Filippo, nato a Erba (CO) il 31 agosto 1955, audio-video collegato;

- Candini dott. Silvia Elisabetta, nata a Milano il 2 luglio 1970, audio-video collegata;

- Capponcelli ing. Giuseppe, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 18 maggio 1957, Vice Presidente, audio-video collegato;

- Foti dott. Alessandro Robin, nato a Londra (UK) il 26 marzo 1963, audio-video collegato;

- Gualandri prof. Elisabetta, nata a Modena il 12 giugno 1955, audio-video collegata;

- Moro Prof. Ornella Rita Lucia, nata a Somma Lombardo (VA) il 4 luglio 1961, audio-video collegata;

- Noera dott. Mario, nato a Somma Lombardo (VA) il 30

marzo 1952, audio-video collegato;

- Pappalardo avv. Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio

1960, audio-video collegata;

- Schiavini dott. Rossella, nata a Gallarate (VA) l'8

maggio 1966, audio-video collegata;

- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il 23 febbra-

io 1959, Amministratore Delegato e Direttore Generale,

presente;

- Venturelli prof. Valeria, nata a Castelfranco Emilia

l'8 settembre 1969, audio-video collegata;

- che sono inoltre presenti mediante collegamento in au-

dio-video conferenza, tutti i componenti il Collegio

sindacale, signori:

- De Mitri rag. Paolo, nato a Milano il 14 ottobre

1963, Presidente, audio-video collegato;

- Calandra Buonauro dott. Cristina, nata a Reggio Emi-

lia il 24 luglio 1971, Sindaco effettivo, audio-video

collegata;

- Rizzo dott. Diana, nata a Bologna il 21 luglio 1959,

Sindaco effettivo, audio-video collegata;

- Sandrolini dott. Francesca, nata a Bologna il 13 mar-

zo 1967, Sindaco effettivo, audio-video collegata;

- Tardini dott. Vincenzo, nato a Modena il 7 febbraio

1960, Sindaco effettivo, audio-video collegato;

tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;

- che gli amministratori e sindaci presenti mediante collegamento in audio-video conferenza sono stati personalmente identificati da esso Presidente ed è loro consentito seguire e partecipare alla discussione, assistere alla votazione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, nonchè intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in discussione;

- che è inoltre fisicamente presente il Vice Direttore Generale, nonchè "Chief Legal and Governance Officer", dott. Eugenio Garavini;

- che è inoltre presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, il Vice Direttore Generale Vicario della Banca sig. Rossetti dott. Stefano;

- che il "Rappresentante designato" "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede a Milano, è presente in assemblea, ed è qui rappresentato dal sig. Elia dott. Alberto, in forza di procura speciale autenticata, che in copia è stata acquisita agli atti della società;

- che tutti i soggetti autorizzati ad essere presenti in sala dovranno attenersi al rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa applicabile e alle prassi di maggiore prudenza, con mantenimento del distanziamento fra i vari intervenuti e con utilizzo degli idonei presidi sanitari.

L'ing. Pietro Ferrari dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

Si precisa che a norma dell'art.16 dello Statuto sociale il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, ma, stante le modalità di esercizio del voto, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli scrutatori, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale.

Dopo di ch  il Presidente dopo aver ricordato ai presenti che l'odierna assemblea   stata convocata nei termini di legge e di Statuto, con avviso diffuso al pubblico tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Banca, inserito nel meccanismo di stoccaggio lInfo e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 29.12.2020, d  lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che, a norma dell'art.12 dello Statuto che rinvia alle norme di legge vigenti, facendo la Banca ricorso al capitale di rischio, ai sensi degli artt.2368-2369 Codice Civile, l'assemblea straordinaria, in unica convocazione,   regolarmente costituita quando   rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'attuale capitale sociale è di Euro

2.100.435.182,40 (duemiliardicentomilioni quattrocento-trentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), diviso in n.1.413.263.512 (unmiliardo quattrocentotredicimilioniduecentosessantatremilacinquecentododici) azioni, prive di valore nominale e che la società detiene n.455.458 (quattrocentocinquantacinquemilaquattrocentocinquantotto) azioni proprie per le quali è sospeso il diritto di voto, ai sensi degli artt.2357 ter, comma II°, C.C. e 2368, comma III°, C.C.

Il Presidente Ferrari ing. Pietro rileva poi che in base alle deleghe rilasciate al "Rappresentante designato" in relazione all'argomento all'ordine del giorno, risultano complessivamente rappresentati in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe, n.333 (trecentotrentatrè) soci e/o aventi diritto di voto, per n.733.107.523 (settecentotrentatremilionicentosettemilacinquecentoventitre) azioni, pari al 51,873378% circa del capitale sociale, e quindi in misura superiore al quorum costitutivo previsto per l'Assemblea straordinaria.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea straordinaria regolarmente costituita, in unica convocazione, ed atta a validamente deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, a norma dell'art.12 dello Statu-

to sociale e degli artt.2368-2369 Codice Civile.

Il Presidente ing. Pietro Ferrari riprende poi la parola e, con specifico riferimento allo svolgimento dei lavori assembleari, comunica e rammenta ai presenti quanto segue:

- che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto (art.10 e ss.), anche da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, in attuazione dei poteri regolatori di cui all'art.2371 Codice Civile, nel rispetto delle modalità di intervento previste e rese necessarie dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18 convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183;

- che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi richiesti, di legge e regolamentari, ivi compresi quelli previsti dall'art.125-ter del T.U.F. e dall'art.72 del Regolamento CONSOB n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti") relativi alla pubblicazione della Relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, sul sito Internet della banca, nonché nel meccanismo di stoccaggio lInfo;

- che considerato l'avvenuto espletamento dei predetti

adempimenti informativi, nonché le particolari modalità

di svolgimento della presente assemblea che si svolge

quando è già avvenuta la comunicazione delle istruzioni

di voto da parte degli aventi diritto al "Rappresentate

designato", sarà omessa la lettura della documentazione

sulla proposta all'ordine del giorno;

- che il luogo di riunione dell'Assemblea è costituito

dai locali del centro denominato "BPER Forum Monzani",

di proprietà della Banca, posto in Modena, Via Aristote-

le n.33, comprendente la sala assembleare e alcuni loca-

li attigui, fra loro comunicanti e video-collegati al

piano terreno, facenti parte della medesima struttura e

da considerarsi quindi parte integrante della sala mede-

sima.

Il Presidente comunica inoltre quanto segue:

- che non sono state avanzate richieste di integrazione

dell'ordine del giorno dell'assemblea e non sono state

presentate ulteriori proposte di deliberazione su mate-

rie già all'ordine del giorno, anche a titolo individua-

le, ai sensi dell'art.126 bis D.Leg.vo 24.2.1998 n.58

("T.U.F.") e secondo quanto indicato nell'avviso di con-

vocazione;

- che entro il termine previsto dalla legge e indicato

nell'avviso di convocazione ("Record date" 20 gennaio

2021), non sono pervenute, da parte di soci domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.127-ter T.U.F.

Il Presidente ricorda quindi alcune delle principali norme procedurali che regolano l'intervento alla presente assemblea e fa presente che il Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci del 14.4.2018, è stato pubblicato sul sito Internet della Banca, e in particolare dichiara quanto segue:

- che ai sensi dell'art.83 sexies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), sono legittimati a partecipare all'assemblea e votare, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, i soci e gli aventi diritto per i quali la Banca abbia ricevuto entro l'inizio dei lavori assembleari la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della società, attestante la titolarità del diritto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 20 gennaio 2021 (c.d. "Record Date");

- che non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza;

- che risultano intervenuti all'odierna assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione

abbiano a tal fine delegato il "Rappresentante designato" impartendogli istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, precisandosi che la delega ha effetto solo qualora siano state conferite istruzioni di voto, ai sensi dell'art.135-undecies o in alternativa dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.).

Egli ricorda altresì all'assemblea quanto previsto dall'art.135 decies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), ovverosia che il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per la delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio; spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

Al riguardo egli evidenzia che le casistiche in cui sussiste in ogni caso un conflitto di interessi sono elencate al comma II° del predetto art.135-decies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (Testo Unico della Finanza) e rammenta che, come espressamente indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, la società "Com-

putershare S.p.A.", in qualità di "Rappresentante designato", ha dichiarato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del T.U.F. e che, tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente ricorda inoltre che come espressamente indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto per il conferimento delle deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'art.53, comma IV°, del Testo Unico Bancario, i soci debbono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Il Presidente, dopo aver ricordato che lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dalle norme di legge e di statuto, dal regolamento assembleare, dalla speciale normativa sopramenzionata e da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, avvalendosi dei poteri ordinatori di cui all'art.2371 C.C., fornisce quindi all'assemblea alcuni chiarimenti sulle particolari modalità di intervento in assemblea e di voto che si sono rese necessarie per il contrasto e il contenimento della epidemia da virus "Covid-19" attualmente in atto.

Il Presidente dichiara quanto segue:

- che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto avviene mediante conferimento al "Rappresentante designato" di apposita delega o subdelega contenente istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, e pertanto nel momento in cui verrà chiamata la votazione sulla deliberazione sottoposta all'assemblea, il "Rappresentante designato" provvederà a consegnare al Presidente dell'assemblea, un tabulato riportante le istruzioni di voto espresse dai soci, che verrà poi allegato al verbale assembleare;
- che il risultato della votazione, con voto palese, sarà quindi comunicato in assemblea e riportato a verbale;
- che il "Rappresentante designato" ha garantito la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Il Presidente dichiara inoltre quanto segue:

- che l'intera procedura di voto è stata oggetto di verifica di funzionamento le cui evidenze saranno oggetto di perizia giurata di soggetto terzo ed indipendente, asseverata presso il Tribunale di Torino;
- che al verbale assembleare verranno allegati gli elenchi, forniti da "Computershare S.p.A.", contenenti i nominativi dei soci e dei titolari del diritto di voto in-

tervenuti all'assemblea mediante delega o subdelega al

"Rappresentante designato" con l'indicazione del numero

delle rispettive azioni e del voto espresso sul punto

all'ordine del giorno (favorevole o contrario o astenu-

to o non votante);

- che ai sensi dell'art.125-quater T.U.F., un rendicon-

to sintetico dei risultati delle votazioni sarà pubbli-

cato sul sito Internet della Banca entro il prescritto

termine.

Il Presidente comunica quindi all'assemblea ad ulte-

riore precisazione quanto segue:

- che per consentire un più agevole ed ordinato svolgi-

mento dei lavori assembleari e una migliore e più fede-

le verbalizzazione, anche ai sensi dell'art.2, comma

III°, del Regolamento assembleare, sono inoltre presen-

ti in sala e nei locali contigui un numero limitato di

dipendenti della banca e in particolare il personale in-

caricato delle registrazioni audio e video, i quali pe-

raltro non hanno diritto di prendere la parola, né di

partecipare alle votazioni;

- che i lavori della presente assemblea sono oggetto di

registrazione audio e video, anche al fine di agevolare

la verbalizzazione della riunione e di documentare quan-

to trascritto a verbale;

- che gli intervenuti in assemblea potranno in qualsia-

si momento esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali di cui all'art.15 e ss. del Regolamento EU n.679/2016.

In conformità e in ossequio a quanto previsto dagli artt.19-20-22-24-25-26 del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni, dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Circolari Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999 e n.285 del 17.12.2013), dagli artt.120-122 del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e successive modificazioni, dal relativo Regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento Emittenti) e successive modificazioni, e dal Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40, il Presidente fa altresì presente all'assemblea quanto segue:

- che chi acquisisca, da solo o di concerto con altri, direttamente od indirettamente, partecipazioni in una società bancaria, o capogruppo, o in società che comunque, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie, o per interposta persona, tenuto anche conto di quelle già possedute, diano luogo a una partecipazione in una società bancaria pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ovvero al raggiungimento o al superamento in aumento o in diminuzione delle ulteriori soglie previste, è tenuto a darne comunicazio-

ne alla Banca d'Italia e alla società partecipata (BPER Banca) ed inoltre l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni qualificate in una banca, che comportino il controllo o la possibilità di esercitare una influenza notevole sulla banca stessa, anche indipendentemente dall'entità della partecipazione, o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari o superiore al 10% (dieci per cento), ovvero che portino al raggiungimento o superamento delle ulteriori soglie previste, tenuto conto delle azioni già possedute, è soggetta all'autorizzazione preventiva della BCE su proposta della Banca d'Italia, o in determinati casi della Banca d'Italia, che ne verifica i requisiti, il tutto a pena di esclusione dal diritto di voto, ai sensi degli art.19 e ss. del D.Leg.vo n.385/1993 (T.U.B.) e successive modificazioni;

- che tale normativa e gli obblighi previsti dal D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e dal Regolamento CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento E-mittenti) si applicano anche in caso di partecipazioni in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate;
- che chi ha, direttamente od indirettamente, una partecipazione rilevante in una società bancaria, deve possedere gli specifici requisiti di onorabilità e soddisfa-

re i criteri di competenza e correttezza previsti dall'art.25 del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni e dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 18.3.1998 n.144;

- che coloro i quali abbiano partecipato ad accordi, pattuizioni o patti parasociali, compresi quelli aventi forma di associazione, con altri soci, che regolino, o da cui possa comunque derivare l'esercizio concertato del diritto di voto, dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse, sono tenuti, a pena di esclusione dal diritto di voto, a darne comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'art.20 del D.Leg.vo n.385/1993 e dell'art.122 del D.Leg.vo n.58/1998 e successive modificazioni;

- che ove il possesso azionario superi l'1% (uno per cento) del capitale, con riferimento alle partecipazioni in società emittenti azioni quotate ad azionariato particolarmente diffuso, ovvero raggiunga o superi le ulteriori soglie previste, anche ai sensi dell'art.120, comma 4-bis del Decreto Leg.vo n.58/1998, come modificato dall'art.17 del Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40, ovvero se esso si riduca al di sotto delle medesime, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art.119-bis del Regolamento E-

mittenti, analoga comunicazione va data anche alla CONSOB e alla società partecipata, e va resa nota al pubblico con le modalità determinate dalla CONSOB, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.vo n.58/1998 e successive modificazioni, a norma del Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40, nonché ai sensi delle delibere CONSOB nn.21326-21327 in data 9.4.2020, da ultimo nuovamente prorogate con delibera CONSOB n.21672 in data 13.1.2021;

- che, fatte salve le esenzioni previste dall'art.122-ter del Regolamento Emittenti, ulteriori specifici obblighi informativi (in ordine agli obiettivi perseguiti nei sei mesi successivi) sono altresì previsti, ai sensi dell'art.120, comma 4-bis, del T.U.F. e della delibera CONSOB n.21327 in data 9.4.2020, prorogata con delibera CONSOB n.21672 in data 13.1.2021, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, fra le quali è compresa BPER Banca, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 5%, del 10%, del 20% e del 25%;

- che nei casi suddetti l'omissione di tali comunicazioni obbligatorie, o la mancanza delle debite autorizzazioni della Banca d'Italia, o a seconda dei casi della BCE su proposta della Banca d'Italia, o la mancanza dei

predetti requisiti, comporta per il socio, oltre a sanzioni amministrative, l'esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente comunica ai soci quanto segue:

- che sulla base delle recenti risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate dai soci alla CONSOB

(ricalcolate dalla Banca, se non oggetto di nuova comunicazione, per tener conto dell'effetto diluitivo dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.9.2020 in forza della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 22.4.2020), di quelle ricevute ai fini della partecipazione all'assemblea, nonché delle comunicazioni pervenute alla Banca ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, e dalle altre informazioni a disposizione della Banca, relative alle partecipazioni rilevanti, risultano detenere, direttamente od indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni nella Banca superiori al limite del 1% (uno per cento), i seguenti soci:

- "Unipol Gruppo S.p.A.": 18,9%;

- "Dimensional Fund Advisors": 1,5%, nonché un ulteriore 0,2% di partecipazione potenziale;

- "Fondazione di Sardegna": 10,2%;

- "Norges Bank": 3,8%;

- "Fondazione Cassa di Risparmio di Modena": 1,3%.

Si precisa che il preesistente patto parasociale, denominato "Patto dei soci storici", è stato sciolto in data 30.3.2020, come risulta da comunicato stampa in data 3.4.2020.

Il Presidente ing. Pietro Ferrari dichiara quindi aperta la trattazione dell'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno, e ricorda che vengono sottoposte all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie concernenti il complessivo assetto di "Governance" della Banca, elaborate dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio del proprio potere di valutazione del sistema di governo societario tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nella struttura della compagine sociale successivamente alla trasformazione della Banca in S.p.A.

Il Presidente dichiara inoltre che la proposta del Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto, in particolare, le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione disciplinate dall'art.19 dello Statuto sociale, che verranno illustrate all'assemblea dall'Amministratore Delegato dott. Alessandro Vandelli.

Il Presidente informa i presenti che le modifiche statutarie in oggetto, sono state previamente autorizzate

dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013 e degli artt.56 - 61 del D.Leg.vo n.385/1993, autorizzazione rilasciata con decisione n.ECB-SSM-2020-ITPER-24 in data 15.12.2020, notificata a "BPER Banca S.p.A." in pari data, che con traduzione giurata in lingua italiana verrà allegata al presente verbale.

Il Presidente segnala inoltre che, in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, in relazione alle modifiche statutarie in oggetto non ricorre il diritto di recesso dei soci.

Il Presidente dichiara inoltre che la Relazione ex art.125-ter del T.U.F. sul punto all'ordine del giorno, comprensiva dell'esposizione e degli articoli di cui si propone la modifica, nel testo vigente con a fronte quello proposto, nonché del testo integrale dello Statuto sociale quale risulterebbe dall'approvazione delle modifiche proposte, è stata messa a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, sul sito Internet della Banca, nonché nel meccanismo di stoccaggio 1Info.

Il Presidente dispone quindi che venga omessa la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché degli altri documenti del procedi-

mento, già ben noti a tutti gli intervenuti e messi a disposizione del pubblico sul sito Internet della banca.

Il Presidente informa l'assemblea che il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere favorevole alle proposte modifiche statutarie in occasione della seduta consigliare di approvazione della predetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato dott. Alessandro Vandelli per le sue considerazioni circa l'argomento all'ordine del giorno.

L'Amministratore Delegato dott. Alessandro Vandelli, dopo aver salutato i presenti, illustra brevemente all'assemblea, avvalendosi anche di alcune "slide" proiettate sullo schermo alle spalle del palco, le deliberazioni proposte e dichiara che il nuovo testo di Statuto offerto all'approvazione dell'assemblea costituisce una evoluzione dello Statuto che era stato adottato nel 2016 in sede di trasformazione della Banca da Società Cooperativa a Società per Azioni; egli osserva che le profonde modificazioni nel frattempo intervenute nella compagine sociale, unite alle esigenze di aggiornamento della "Governance" aziendale, hanno indotto a proporre una organica revisione dello Statuto vigente e in tale contesto risultano di particolare e preminente importanza le nuove norme che disciplinano la nomina dei compo-

nenti il Consiglio di Amministrazione.

Egli osserva che, in precedenza, al momento della trasformazione della Banca in società per azioni, il capitale sociale era molto frammentato, come tipico di una società cooperativa quotata, e comprendeva un 45% circa del capitale distribuito sul mercato, un 40% circa posseduto dagli investitori istituzionali, un ulteriore 8% circa posseduto da un nucleo di soci privati, mentre il Gruppo Unipol e le Fondazioni detenevano quote di partecipazione non significative, e di conseguenza le soluzioni statutarie adottate erano volte ad assicurare un più agevole accesso al mercato dei capitali e a mantenere al contempo il forte legame esistente con il territorio di riferimento, e di conseguenza prevedevano anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione in scadenza di presentare in anticipo una lista piena di candidati per la nomina dei nuovi amministratori; era inoltre previsto che fra le varie liste di candidati, venissero premiate le prime due per numero di voti e alla lista di maggioranza venissero riconosciuti da un minimo di dodici a un massimo di quattordici consiglieri, mentre alla lista risultata seconda per numero di voti (la cosiddetta "lista cadetta") venissero riconosciuti da un minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri, a seconda del risultato ottenuto.

L'Amministratore Delegato rileva che nel frattempo sono intervenute modifiche rilevanti e sostanziali nella composizione dell'attuale azionariato: ora il gruppo Unipol detiene il 18,9% circa del capitale sociale, la Fondazione di Sardegna detiene il 10,2% circa e, unitamente alle altre Fondazioni azioniste, forma un gruppo che detiene più del 12% del capitale sociale, mentre gli investitori istituzionali attivamente presenti in assemblea possiedono circa il 15% del capitale sociale, percentuale probabilmente destinata ad accrescersi ulteriormente, con la conseguenza che la vecchia regola dello Statuto che limitava le nomine per il Consiglio di amministrazione a solamente due liste di candidati non è più adeguata alla attuale situazione multipolare della compagine sociale, con il rischio di non avere una sufficiente presenza della "componente mercato" nell'organo di governo ed inoltre con la probabilità che la maggioranza assoluta dei Consiglieri venga attribuita alla lista presentata da un unico azionista che detiene una partecipazione inferiore a un quinto del capitale sociale.

L'Amministratore delegato osserva che le modifiche statutarie proposte prevedono l'adozione di un sistema maggiormente proporzionale di nomina alle cariche sociali che, attraverso il metodo dei quozienti, assicura la

nomina di almeno un candidato per la lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, in applicazione del principio di cui all'art.147 ter del T.U.F. e consente anche la nomina in Consiglio di diversi candidati espressione di più liste di minoranza, aumentando così la rappresentatività in Consiglio delle diverse componenti della base sociale, con pluralità di apporti e arricchimento del dibattito consigliare da parte di più poli partecipativi, in modo tale da ottenere un assetto statutario in linea di principio più aperto alle minoranze e idoneo a maggiormente attrarre gli investitori istituzionali.

Egli precisa inoltre che il nuovo metodo proporzionale di votazione per le nomine al Consiglio di Amministrazione è soggetto peraltro ad alcuni correttivi:

- è stata introdotta per le liste di minoranza una soglia minima di accesso al riparto e cioè che esse abbiano ottenuto voti in misura maggiore o almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto in assemblea;
- sono stati introdotti dei limiti, per evitare il collegamento fra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili per legge, al fine di impedire che liste di minoranza fra loro collegate possano esprimere la maggioranza consigliare;
- nel caso che la lista di maggioranza ottenga voti in

misura superiore al 50% del capitale avente diritto di voto in assemblea, in deroga al metodo proporzionale, verrà applicato il metodo maggioritario già in precedenza in vigore.

L'Amministratore delegato dichiara inoltre, facendo riferimento alla mutata composizione della compagine sociale, che è venuta meno la logica che aveva portato a prevedere la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di avvalersi della facoltà di presentare una propria lista di candidati, allora giustificata dall'assenza di azionisti di riferimento, con quote significative e dalla polverizzazione dell'azionariato.

L'Amministratore delegato elenca brevemente le ulteriori modifiche statutarie proposte all'assemblea:

- l'aumento del numero degli amministratori indipendenti a norma di legge e il rispetto delle quote di genere in misura pari almeno ai due quinti del totale oggi in vigore;
- la sostituzione dell'amministratore cessato facendo riferimento al primo dei non eletti della sua lista di provenienza, fino ad esaurimento dei candidati;
- la eliminazione della figura del Presidente Onorario;
- la riduzione del numero da tre a due dei Vice Presidenti;
- la previsione, in modo più flessibile, che il Segreta-

rio del Consiglio di Amministrazione possa essere un am-

ministratore, un dirigente della Banca o anche un sog-

getto terzo in possesso dei necessari requisiti di pro-

fessionalità ed esperienza;

- la nomina del Comitato Esecutivo non più obbligato-

ria, ma eventualmente disposta da parte del Consiglio

di Amministrazione;

- la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di

nominare uno o più Comitati endoconsiliari, determinan-

done le competenze;

- la riduzione del numero da cinque a tre dei componen-

ti il Collegio Sindacale.

Il dott. Vandelli conclude il suo intervento osservan-

do che la proposta riforma dello Statuto sociale rispec-

chia ed è in linea con le mutate esigenze aziendali di

una società, prima Cooperativa ed ora per Azioni, dota-

ta di una compagine azionaria significativamente evolu-

ta nel tempo.

Riprende quindi la parola il Presidente ing. Pietro

Ferrari il quale pone in approvazione, in forma palese,

la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Con-

siglio di Amministrazione, in ordine al punto 1) all'or-

dine del giorno in parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di "BPER Banca S.p.A.", e-

saminata e approvata la Relazione illustrativa del Con-

siglio di amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera:

i) - di approvare il progetto di modifiche statutarie

nel testo proposto dal Consiglio di amministrazione e

allegato alla presente delibera, che evidenzia con ca-

rattere barrato la cancellazione del testo portato dal-

lo Statuto vigente e con carattere grassetto l'inseri-

mento del testo nuovo;

ii) - di conferire mandato al Presidente del Consiglio

di amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministra-

tore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà

di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procura-

tori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'ese-

cuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle

formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscri-

zione della deliberazione nel registro delle imprese,

con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni

non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in

genere tutto quanto occorra per la loro completa esecu-

zione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportu-

no, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normati-

ve."

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante desi-

gnato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute sul-

la deliberazione proposta, consegnando apposito documen-

to riepilogativo che verrà allegato al verbale assembleare.

Dopo di ch , avuta tale comunicazione dal "Rappresentante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi: 733.107.523 (settecentotrentatremilionicentoseettemilacinquecentoventitr ), pari al 51,8734% circa del capitale sociale;

- voti favorevoli: 706.680.892 (settecentoseimilioneiseicentoottantamilaottocentonovantadue), pari al 96,395259% circa dei voti espressi;

- voti contrari: 26.426.631 (ventiseimilioneiquattrocentoventiseimilaseicentotrentuno), pari al 3,604741% circa dei voti espressi;

- astenuti: 0 (zero), pari allo 0% dei voti espressi;

- non votanti: 0 (zero), pari allo 0% dei voti espressi;

- azioni non computate: 0 (zero).

Il Presidente dichiara dunque che la delibera di cui al punto 1) all'ordine del giorno,   stata approvata, a larghissima maggioranza, con n.706.680.892 (settecentoseimilioneiseicentoottantamilaottocentonovantadue) voti favorevoli, pari al 96,395259% circa dei voti espressi, e quindi in misura almeno pari ai 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea

straordinaria ha oggi approvato la modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 45 dello Statuto sociale; l'abrogazione degli articoli 21 e 23 e l'inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale, Statuto che nel nuovo testo approvato verrà allegato al presente verbale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art.125-quater T.U.F., un rendiconto sintetico delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della Banca entro il termine prescritto.

I risultati delle suddette votazioni sono dettagliatamente rilevati, indicati e contenuti nel tabulato generato dal sistema informatico del "Rappresentante designato", tabulato che mi viene da questi consegnato e che verrà allegato al presente verbale, dal quale si ricava inoltre l'elenco dettagliato che evidenzia i nominativi degli aventi diritto intervenuti alla riunione, con l'indicazione delle azioni possedute, se in proprio, per delega, per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, in pegno o a riporto), l'indicazione analitica di chi ha partecipato alla votazione ed il dettaglio nominativo dei voti espressi.

Il Presidente prima di chiudere l'adunanza esprime quindi a nome della Banca, oltre che suo personale, un

saluto alle persone e alle aziende presenti sul territorio in cui il gruppo BPER è presente, con l'auspicio di superare presto la difficile situazione causata dalla pandemia in corso e con l'augurio di una forte ripresa economica e sociale a livello nazionale.

A questo punto il Presidente ringrazia tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione che hanno lungamente dibattuto e ampiamente approfondito le problematiche connesse alle adottate modifiche statutarie e ringrazia inoltre gli intervenuti in assemblea e quanti hanno contribuito alla complessa organizzazione dei lavori assembleari, rinnovando loro il saluto suo personale e dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore 9,39.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico di "BPER Banca S.p.A.".

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto della imposta fissa di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati, che mi consegna perchè vengano allegati al presente atto, allegati che vengono qui di seguito riepilogati:

- Allegato "A" - Elenco nominativo degli aventi diritto al voto intervenuti all'assemblea mediante deleghe attribuite al "Rappresentante designato", con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, e con il dettaglio che evidenzia i nominativi dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti, dei non votanti e delle azioni non computate per la votazione di cui al punto 1) all'ordine del giorno;

- Allegato "B" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 1) dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;

- Allegato "C" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 1) all'ordine del giorno in parte straordinaria;

- Allegato "D" - lettera di autorizzazione alle modifiche statutarie rilasciata dalla Banca Centrale Europea, con traduzione giurata in lingua italiana;

- Allegato "E" - Nuovo testo completo ed aggiornato dello Statuto sociale.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto, prima della firma, al Presidente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte da per-

sona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno
su trentatrè pagine e parte fin qui della trentaquattre-
sima di trentaquattro fogli di carta uso bollo e sotto-
scritto dal comparente e da me Notaio nei modi di leg-
ge, essendo le ore 13,22.

F.to Ferrari Pietro

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0		
- PER DELEGA DI			
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	88.405		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
2049 APG DME ARROWST	5.394.902		F
3M ERIP RAFI EAFE	5.601		F
AA LA FRANCAISE ISR	764.425		F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	34.209		F
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	88.013		F
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	275.732		F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	166.726		F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	550.000		F
AGENTE:HSBC BANK PLC			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI FONDS HPT	2.049.549		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	177.827		F
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	1.598		C
ALPHA UCITS SICAV RICHIEDENTE:RBC ALPHA UCITS SICAV	757.608		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	43.580		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.382		F
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	1.173		F
ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	164.376		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND	338.456		F
LIMITED AGENTE:DEUTSCHE BANK AG			
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA	479.195		F
AGENTE:DEUTSCHE BANK AG			
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ALPHA AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	500.331		F
AST BLKRK GLBL STR INT SAE PDDC	15.986		F
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	208.318		F
AND RETIREMENT FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH			
AVIVA SMALL MID CAP EUR ISR	775.000		F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	34.804		F
BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	63.994		F
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C			
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	11.249		F
BLACKROCK - IG INTERNATIONALEQUITY POOL	8.801		F
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUN	20.324		F
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ	6.813		F
INDEX F AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	5.256		F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	8.163		F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	837		F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.444.412		F
BLACKROCK LIFE LTD	44.039		F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	310.598		F
(EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	297		F
BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	101.480		F
BOK KIC AAEQ 3	1		F
BRIGHTHOUSE F TR II BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF	372.551		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	17.759		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	47.553		F
C9W CITW FD PARAMETRIC	1.291		F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	460.096		F

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.257.505		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	2.789.665		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
CASEY FP HOSKING GLOBAL	6.490		F
CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST	51.789		F
CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF	26.481		F
WGSS02			
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.464		F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING	212.564		F
ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS			
CF DV ACWI EX U S IMI FUND	5.240		F
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL	40.510		F
CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS			
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	3.000.000		C
RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS			
CHEVRON UK PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON	9.972		F
TREATY TAX L			
CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY AGENTE:JP MORGAN	8.576		F
CHASE BANK			
CHIRON SMID OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS	99.350		F
HARR			
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	207.456		F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	622.020		F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.918		C
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET	10.581.272		F
BK.TR. BOSTON			
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 RICHIEDENTE:NT	150.317		F
COLONIAL FIRST STATE INVEST			
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63.. RICHIEDENTE:NT	391.798		C
COLONIAL FIRST STATE INVEST			
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17.. RICHIEDENTE:NT	281.621		F
COLONIAL FIRST STATE INVEST			
COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT	37.660		C
PLAN			
COUNTY OF LOS ANGELES SAVINGS PLAND THRIFT PLAN	7.826		C
CPR EUROLAND ESG	398.777		F
CSX CORP MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0	135.687		F
TREATY/NON TREATY TAX C			
CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING	18.535		F
DB X TRACKERS AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	820.282		F
DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC AGENTE:DEUTSCHE BANK	347		F
AG			
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	80.563		F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	308		F
DFA INT CORE EQ MKT ETF RICHIEDENTE:CBNY-DFA INT CORE EQ	2.134		F
MKT ETF			
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	17.710.161		F
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR			
DIMENSIONAL FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	78.703		F
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	143.996		F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
DWS INVEST AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	4.987.260		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPE DYNAMIC AGENTE:STATE	294.348		F
STREET BK.TR. BOSTON			
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	24.774.669		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
DWS INVESTMENT S.A. FOR DEUTSCHE ESG EUROPEAN EQUITIES	1.354.651		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON			
ECOLAB PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY	87.970		F
TAX C			
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	575.600		F
EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNATIVE FUND AGENTE:THE	59.400		F
BANK OF NOVA SCO			
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	8.958		C
ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	153.173		F
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
EPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.918		C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	250.456		F

ELENCO PARTECIPANTI

 RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			C
FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	1.010.085		F
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	7.744		F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	423.720		C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.521.181		F
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	40.747		F
FONDS PALLADIO	230.323		F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	33.579		F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	5.641		F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.057		C
GLOBAL EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B (ACWITLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.366		F
GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	36.118		F
GMAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	542.349		F
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	160.010		F
GOLDMAN SACHS TRST II GOLDMAN SACHS MULTI MNGR GLOBAL AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	38.976		F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.130		F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	53.505.526		F
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	105.522		F
HGHF HGHLD PBINF WLNGTN	5.746		F
HIGF HGHLD PBINF WLGTN CF	2.311		F
HOSKING GLOBAL FUND PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 15% TREATY DOCS CL	151.604		F
HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	13.446		F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	7.346		F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT CLIENTS	7.128		F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA HP PL HPST HOSKING P LLP	74.660		F
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	65.990		C
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	244.730		F
ILA - RAFIMF RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	37.353		F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	16.349		F
ING DIRECT SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	77.672		F
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT IADB STAFF RETIREMENT FUND	170.961		F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK RICHIEDENTE:NT INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	78.163		F
INTERNATIONAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	164.232		C
INTERNATIONAL MONETARY FUND	70.661		F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	8.121		F
IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	820.398		F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.085		F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.042.940		F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	239.683		F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	340.459		F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	180.139		F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	975.458		F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	14.864		F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	122.430		F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	7.403		F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	3.906.249		F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	16.081		F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	105.723		F

ELENCO PARTECIPANTI

 RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	1.243.551		F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	303.316		F
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	18.236		F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST. RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	68.618		F
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	45.891		F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	55.969		F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	188.973		F
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, EUROPÆISKE SMALL CAP AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	13.696.050		F
LA FRANCAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	721.240		F
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	202.991		C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.121.177		F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	22.557		F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	6.800		F
LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	65.975		F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	227.690		F
MA 94 B SHARES LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	118.770		F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	6.189		F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	82.866		F
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY RETIREMENT AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	53.863		C
MERCER NON US CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	295.144		F
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	7.299.269		F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	255.681		F
METIS EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	1.784		C
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	521.440		F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.134		F
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	323.788		F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	20.208		F
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON LENDING COMMON TR AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	9.738		F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	414.618		F
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	43.827		F
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	62.206		F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	19.081		C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUIT	18.888		F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	7.356		F
NBIMC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	736		F
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	510.890		F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	1.471		F
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.003		F
NM PERA PRINCIPAL INTL SMALL	271.950		F

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
NN (L) SICAV AGENTE: BROWN BROTHERS HA-LU	12.002		C
NN PARAPLUFONDS 1 NV	1.285.000		C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	70.399		F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.144.407		F
RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	74.863		F
RICHIEDENTE: NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON			
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	542.811		F
RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE	28.853		F
MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE: NT NT0 NON			
TREATY CLIENTS			
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	14.864		C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	91.927		F
AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK			
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE: STATE	518.965		C
STREET BK. TR. BOSTON			
PACIFIC LIFE FUNDS PL INTERNATIONAL VALUE FUND	62.913		F
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	2.389.388		F
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE: STATE STREET	32.400		F
BK. TR. BOSTON			
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION AGENTE: STATE STREET	344.153		F
BK. TR. BOSTON			
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	194.574		F
PES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	11.758		F
ETF			
PFI INTERNATIONAL SMALL CO FD PGI	1.772.589		F
PHC NT SMALL CAP	109.187		F
PIMCO RAE INTERNATIONAL FUND LLC	45.329		F
POINT72 LONDON INVESTMENTS LTD. RICHIEDENTE: JP MORGAN	4.861.196		F
CLEARING CORP.			
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.412		F
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	346.224		F
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE: STATE STREET	3.533.051		F
BK. TR. BOSTON			
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX US PORT	79.148		F
PS FTSERAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.024		F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE: STATE STREET	8.828		F
BK. TR. BOSTON			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	437.026		C
RICHIEDENTE: NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	35.763		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	550.760		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE: JP	788.792		C
MORGAN CHASE BANK			
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST AGENTE: STATE	151.510		F
STREET BK. TR. BOSTON			
ROWF GT ACWI EX US	1.675.598		F
ROWF GT ALPHAEXTXUS	248.484		F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE: STATE STREET	21.710		C
BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND	280.432		C
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT	684.635		C
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS	154.821		C
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENTS CANADIAN DIVIDEND POOL AGENTE: STATE	14.455		C
STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL AGENTE: STATE	293.075		C
STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC	238.859		C
INTERNATIONAL EQUIT			
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	218.562		C
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY POOL AGENTE: STATE	108.094		C
STREET BK. TR. BOSTON			
RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	1.379.505		C
AGENTE: STATE STREET BK. TR. BOSTON			

ELENCO PARTECIPANTI

 RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
RWSF CIT EAFE	978.800		F
SAEV MASTERFONDS INKA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.231.715		C
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	68.934		F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	1.344.282		C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	435.137		C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	1.400.176		C
SEATTLE CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.739		F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	75.976		C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	8.838		F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	916.038		F
SOGECAP AP CLIMAT PAB	27.876		F
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	96.270		F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN	56.152		F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX US ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	582.232		F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	544.443		F
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	12.328		F
SPRINT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	16.340		F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	2.116.174		F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	340.160		F
STARFUND (ING IM)	5.800.000		C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	122.630		F
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	17.981		F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	4.808.080		F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX US INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	145.833		F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:NT STATE TEACHERS RETIREMENT S	2.178.093		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF RICHIEDENTE:NT GS1 EU/NORWAY PENSION FUNDS	25.859		C
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.693.587		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	91.511		F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	129.731		F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	1.623.194		F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	37.083		F
SUE ANN ARNALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	841		F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA BLACKROCK VCP GLOBAL MULTI ASSET PORT	8.198		F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	173.320		F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	794.275		F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	37.354		F
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	31.966		F
THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND	478		F
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	720.529		F

ELENCO PARTECIPANTI

 RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	338.000		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR NATIONAL PENSION FUND ASSOCIATION 400037061 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.886		F
THE MOTOROLA PENSION SCHEME RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	10.444		F
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	21.074		F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT THE PUB INST FOR SOCIAL SEC	139.472		F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	935.478		F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	192.114		F
THE TRUSTEES OF GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	29.224		F
THE TRUSTEES OF SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	5.671		F
THE TRUSTEES OF THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	45.535		F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR OPPORT EQ PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	41.630		F
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	161.560		F
TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	98.209		F
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	130.653		F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	129.043		F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	198.478		F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	411.265		F
UL-E AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	262.630		F
UMC BENEFIT BOARD INC	227		C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	29.408		C
UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A	18.531		C
US BANK NATIONAL ASSOCIATION AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	58.883		F
USAA INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY-USAA INTERNATIONAL FUND	668.215		F
VALUEQUEST PARTNERS LLC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	12.223		F
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	4.796		F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	6.465.601		F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	58.188		F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.730.171		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	545.453		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.765.437		F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	2.761.302		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	74.608		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	9.959		F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	141.035		F
VANGUARD INV FUNDS ICVC VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	10.481		F
VANGUARD INV. FDS ICVC VANG ESG DVLDP W ALL CAP EQ. IND F AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	1.861		F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	413.324		F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.519.430		F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	388.226		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND	2.420		F

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	124.618		F
RICHIEDENTE:NT GSI 15% TREATY ACCOUNT LEND			
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1 AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	25.598		F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2 AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	42.166		F
VWINKA SONDERVERMGEN	180.000		C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	4.641.789		F
WELLINGTON DIVERSIFIED INFLATION HEDGES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	26.136		F
WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.606.155		C
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	20.012		F
WELLINGTON TST CO NAT ASS MUL COM TST FD TST CON VALUE INF AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	157.926		F
WELLINGTON TST CO NAT ASS MULT COMM T F T INT CON VA PORT AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	954.177		F
WESPATH FUNDS TRUST	2.513		C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO	2.997		F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF CLIENTS ACCOUNT	23.557		F
WHIRLPOOL CORPORATION AND SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT TRUST 200 N M RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	30.708		F
WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	21.627		F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA MIHKGE MLCI WMP EQ 72	24.975		F
WORKPLACE HEALTH SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION OF NEW BRUNSWICK RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	119.844		F
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	160.510		C
	290.896.179		
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0		
- PER DELEGA DI			
ASCARI CARLO	148.736		F
BENTINI ALBERTO	1.600		F
CIPOLLA MAURA	521		F
FERRARI PIETRO	177.828		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA RICHIEDENTE:CAVICCHIOLI PAOLO	18.778.500		F
FONDAZIONE DI SARDEGNA	144.406.625		F
FUTURE S.R.L.	8.320.000		F
GENERALI ITALIA SPA	282.311		F
GIATTI GIORGIO	2.300.000		F
ING. FERRARI SPA	260.000		F
MORIGI GABRIELE	21.580		F
RIMONDINI CARLO	10.000		F
SETTI SIMONA	70.110		F
TAVERNELLI MARINA	1.138		F
UNIPOL GRUPPO SPA RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	135.031.835		F
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	131.975.560		F
VANDELLI ALESSANDRO	390.000		F
VENA DONATO	35.000		F
	442.211.344		

Legenda:

1 Proposta modifica articoli dello Statuto sociale

Assemblea Straordinaria del 29 gennaio 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta modifica articoli dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **333** per azioni ordinarie **733.107.523** pari al **51,873378%** del capitale.**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	706.680.892	96,395259	50,003477
Contrari	26.426.631	3,604741	1,869901
SubTotale	733.107.523	100,000000	51,873378
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	733.107.523	100,000000	51,873378

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Allegato "C" all'atto rep.n. 48761/14729



Assemblea straordinaria del 29 gennaio 2021

Relazione illustrativa del punto 1) all'ordine del giorno

Modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, e 45 dello Statuto sociale; abrogazione degli articoli 21 e 23 e inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

BPER Banca S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 gennaio 2021

Relazione ex art. 125-ter TUF

Modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, e 45 dello Statuto sociale; abrogazione degli articoli 21 e 23 e inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria il Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Banca**") Vi ha convocati per il 29 gennaio 2021 per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché secondo quanto previsto dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, concernenti il complessivo assetto di *governance* della Banca, sono state elaborate dal Consiglio nell'esercizio del proprio potere di valutazione del sistema di governo societario e anche al fine di tener conto dell'evoluzione intervenuta nella struttura della compagine sociale, a seguito della trasformazione della Banca in S.p.A.

La proposta del Consiglio di amministrazione ha ad oggetto, in particolare, le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione disciplinate dall'art. 19 dello Statuto sociale.

L'attuale Statuto di BPER prevede, infatti, un numero fisso di Amministratori pari a 15 (quindici) e un meccanismo elettivo del Consiglio di tipo maggioritario, in virtù del quale la lista risultata prima per numero di voti esprime da un minimo di 12 (dodici) a un massimo di 14 (quattordici) Amministratori, mentre la seconda lista (che non sia collegata, neppure indirettamente, con la prima) esprime i rimanenti Consiglieri, in numero da 1 (uno) a 3 (tre) in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista.

La proposta di modifica dell'art. 19, fermo il mantenimento di un numero fisso di Consiglieri pari a 15 (quindici), si sostanzia nei seguenti elementi essenziali:

- adozione di un criterio di elezione del Consiglio di amministrazione di natura proporzionale fondato sul metodo dei "quozienti", volto a dare una adeguata rappresentanza alle varie componenti della compagine sociale, incoraggiando la partecipazione delle minoranze azionarie;
- previsione di una soglia di "accesso al riparto", volta ad assicurare stabilità e coesione al

funzionamento dell'organo amministrativo, in modo tale che, ferma l'esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un Amministratore, le altre liste di minoranza concorrano alla nomina del Consiglio solo qualora abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto;

- introduzione di limiti al collegamento tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili per legge, al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie in seno all'organo di amministrazione e di impedire al tempo stesso che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino a esprimere la maggioranza consiliare.

La proposta del Consiglio di amministrazione prevede, altresì, una deroga al sistema proporzionale appena descritto qualora la lista risultata prima per numero di voti, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto. In tal caso troverà infatti applicazione una regola analoga a quella prevista dallo statuto attuale di BPER con conseguente estrazione dalla prima lista di un numero di Consiglieri compreso tra quattordici (14) e dodici (12) e la possibilità per la seconda lista che non sia collegata in alcun modo alla prima di nominare da uno (1) a tre (3) Consiglieri, in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista.

In coerenza con la scelta di rimettere ai Soci le decisioni relative alla composizione del Consiglio di amministrazione, si prevede infine l'eliminazione della facoltà del Consiglio uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo.

Ulteriori variazioni di minore rilievo riguardano, tra l'altro:

- l'eliminazione della figura del Presidente onorario;
- la modifica dell'assetto degli organi deputati all'azione esecutiva, rendendo facoltativa la nomina del Comitato esecutivo e rimettendo pertanto al Consiglio di amministrazione l'assunzione della determinazione circa l'istituzione di tale organo;
- la riduzione della composizione numerica del Collegio sindacale, passando dall'attuale numero di 5 (cinque) Sindaci effettivi al numero di 3 (tre).

Si precisa che in data 15 dicembre 2020 la Banca Centrale Europa ha autorizzato le proposte di modifica dello Statuto oggetto della presente Relazione.

In ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, si segnala inoltre che in relazione alle modifiche statutarie in oggetto non ricorre il diritto di recesso dei Soci.

Di seguito si riporta l'esposizione, a confronto, degli articoli di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto. Si indica in carattere barrato il testo di cui si propone l'eliminazione e in carattere grassetto il testo di cui si propone l'inserimento. L'esposizione delle modifiche è preceduta, per ciascun articolo, dall'illustrazione del contenuto e delle motivazioni delle variazioni proposte.

Al termine dell'esposizione a confronto si riporta il testo integrale dello Statuto quale risulterebbe dall'approvazione delle modifiche proposte.

* * *

Modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale

L'art. 1, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, come integrato dalla Legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, stabiliva che gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari potessero prevedere, con efficacia limitata a un determinato termine, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge di conversione, che nessun soggetto con diritto al voto avrebbe potuto esercitarlo per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati.

Tale previsione era stata riflessa nel comma 5 dell'art. 5 dello Statuto sociale, che limitava l'esercizio del diritto di voto entro la soglia del 5% del capitale sociale sino allo spirare del termine previsto dalla citata disposizione di legge e, dunque, sino al 26 marzo 2017.

Essendo venuta meno l'efficacia di tale previsione statutaria, si propone di abrogarla.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 5	Articolo 5
<p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.</p> <p>2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.</p> <p>4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>5. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2 bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società</p>	<p>[invariati i commi da 1 a 4]</p> <p>5. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2 bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società</p>

controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6. Il Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie

~~controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.~~

6.5 [invariati il testo]

della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

8. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di

7-6 [invariati il testo]

8-7. [invariati il testo]

<p>aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilioniottocentotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasestantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>	
--	--

Modifiche all'art. 11 dello Statuto sociale

Ai sensi dell'art. 11 dell'attuale Statuto, l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata.

La figura del Presidente onorario, storicamente ricollegabile alla forma societaria di cooperativa, non è mai stata attivata in concreto.

Nell'ottica di semplificazione dello Statuto e razionalizzazione degli assetti societari, si propone di abrogare la previsione che consente all'Assemblea di nominare il Presidente onorario, contenuta al comma 2 dell'art. 11.

Il comma 5 è oggetto di un intervento di mero coordinamento con la modifica di cui all'art. 5 sopra illustrata.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 11	Articolo 11

<p>1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico; - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale; - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci; - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni; - può nominare, anche al di fuori dei componenti 	<p>[invariato il comma 1]</p> <p>[invariato l'<i>incipit</i> e i primi 7 alinea]</p> <p>può nominare, anche al di fuori dei componenti</p>
--	---

<p>del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata;</p> <p>- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.</p> <p>4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p> <p>5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall'art.5, comma 6.</p> <p>6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.</p> <p>8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.</p> <p>9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p>	<p>del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata;</p> <p>[invariato l'ultimo alinea]</p> <p>[invariati i commi 3 e 4]</p> <p>5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall'art.5, comma 6.</p> <p>[invariati i commi da 6 a 9]</p>
--	---

Modifiche all'art. 14 dello Statuto sociale

La modifica proposta all'art. 14 dello Statuto sociale, in materia di validità delle deliberazioni

dell'Assemblea dei Soci, consiste in un mero aggiornamento dei richiami alle previsioni statutarie che regolano la nomina del Collegio sindacale, conseguente alla rinumerazione di dette disposizioni.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 14	Articolo 14
1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.	1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32 1 , 33 2 e 34 3 .

Modifiche all'art. 17 dello Statuto sociale

L'art. 17 dello Statuto sociale regola la composizione del Consiglio di amministrazione.

Per ragioni di sistematicità, si propone di concentrare in tale clausola statutaria la disciplina, attualmente contenuta negli artt. 21 e 23, riguardante i requisiti dei Consiglieri e le relative cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, in modo che essa preceda, invece di seguire, le disposizioni, contenute negli artt. 18 e 19 che disciplinano le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, per maggiore chiarezza, si propone di introdurre al comma 4 il riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano i requisiti di indipendenza dei Consiglieri, attualmente contenuto all'art. 18.

Si propongono altresì le seguenti modifiche:

- al fine di allineare la composizione del Consiglio di amministrazione alle migliori prassi societarie, si propone di prevedere al comma 4 che i componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- al comma 5, che riflette sostanzialmente la previsione di cui al vigente art. 21, comma 1, si propone di aggiungere un espresso riferimento al necessario rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati, a pena di ineleggibilità o di decadenza. Si propone di prevedere altresì, al comma 6, l'obbligo dei Consiglieri di dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico;
- in relazione alle cause di incompatibilità previste dal vigente art. 23 (nuovo comma 7 dell'art. 17), relative ai soggetti che siano dipendenti della Società o amministratori, dipendenti o componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, si propone di prevedere un meccanismo che consenta di rimuovere tali cause di incompatibilità, sia prima che dopo la nomina dei Consiglieri.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 17	Articolo 17
<p>1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>[invariati i commi 1 e 2]</p> <p>3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'articolo 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.</p> <p>5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al</p>

	<p>Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.</p> <p>7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:</p> <p>a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;</p> <p>b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;</p> <p>c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.</p> <p>8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.</p>
--	---

Modifiche all'art. 18 dello Statuto sociale

Si propone di eliminare la facoltà del Consiglio uscente di presentare una propria lista di candidati, prevista al vigente comma 1. Tale modifica si inserisce nel contesto di una revisione generale delle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione che, come anticipato, prevede l'introduzione di un meccanismo di nomina proporzionale. In questa prospettiva, si ritiene più coerente con la nuova impostazione rimettere ai Soci le decisioni relative alla composizione del Consiglio di amministrazione.

Si propone altresì di modificare il comma 2 lettera c) al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare del passaggio da un terzo a due quinti della quota riservata al genere meno rappresentato: considerata l'impossibilità aritmetica di assicurare per entrambi i generi il rispetto di tale criterio nelle liste formate da soli 3 (tre) candidati, si prevede di precisare che, in tal caso, la lista debba presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 18	Articolo 18
<p>1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.</p> <p>2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:</p> <p>a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;</p> <p>b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;</p> <p>c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla</p>	<p>1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.</p> <p>2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti: [invariate le lettere a) e b)]</p> <p>c) la lista che contenga un numero di candidati pari e superiore a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati</p>

<p>normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza"), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;</p> <p>f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.</p> <p>4. Le liste presentate senza l'osservanza dei</p>	<p>appartenente al genere meno rappresentato che assicurati, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza"), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>[invariate le lettere e) e f)]</p> <p>[invarianti i commi da 3 a 7]</p>
---	--

termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;

c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica;

d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d) e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.

La lista presentata senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non presentata e non viene ammessa al voto.

~~8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:~~

~~a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;~~

~~b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;~~

~~c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica;~~

~~d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d) e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.~~

~~La lista presentata senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non presentata e non viene ammessa al voto.~~

<p>9. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.</p>	<p>9.8. [invariato il testo]</p>
<p>10. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.</p>	<p>10.9. [invariato il testo]</p>

Modifiche all'art. 19 dello Statuto sociale

L'attuale Statuto sociale prevede un numero fisso di Consiglieri pari a 15 (quindici) e un meccanismo elettivo del Consiglio di tipo maggioritario, in virtù del quale la lista risultata prima per numero di voti esprime da un minimo di 12 (dodici) a un massimo di 14 (quattordici) Consiglieri mentre la seconda lista (che non sia collegata, neppure indirettamente, con la prima) esprime i rimanenti Consiglieri, in numero da 1 (uno) a 3 (tre) in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista.

La proposta di modifica delle modalità di nomina dell'organo di amministrazione, fermo il mantenimento di un numero fisso di Consiglieri pari a 15 (quindici), si sostanzia nei seguenti elementi essenziali:

- adozione di un criterio di elezione del Consiglio di amministrazione di natura proporzionale fondato sul metodo dei "quozienti", volto a dare una adeguata rappresentanza alle varie componenti della compagine sociale, incoraggiando la partecipazione delle minoranze azionarie (commi 2.1 e 2.2);
- previsione di una soglia di "accesso al riparto", volta ad assicurare stabilità e coesione al funzionamento dell'organo amministrativo, in forza della quale, ferma l'esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un Amministratore, le altre liste di minoranza potranno concorrere alla nomina del Consiglio solo qualora abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto (comma 2.1);
- introduzione di limiti al collegamento tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili per legge, al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie in seno all'organo di amministrazione e di impedire al tempo stesso che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino a esprimere la maggioranza consiliare. In particolare, si propone di prevedere al nuovo comma 2.1 che, ferma l'esigenza di legge di garantire in ogni caso rappresentatività alla prima lista di minoranza che non sia collegata, neppure indirettamente, alla lista risultata prima per numero di voti, le eventuali altre liste di minoranza concorrano alla nomina del Consiglio solo qualora non siano collegate, neppure indirettamente:
 - (aa) con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o

- (bb) con i Soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, in tale ipotesi, il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo proporzionale sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

In altri termini, qualora sussistano più liste di minoranza tra loro collegate e il numero di consiglieri da assegnare complessivamente a tali liste in forza dell'applicazione del metodo proporzionale sia pari o superiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere (cioè sia pari o superiore a 8), le liste di minoranza diverse dalla seconda lista per numero di voti (e cioè la terza, la quarta, etc. per numero di voti) non parteciperanno alla elezione del Consiglio e gli Amministratori "mancanti" (cioè quelli che sarebbero stati assegnati alle predette liste di minoranza) verranno eletti direttamente in Assemblea sulla base di candidature presentate e poste al voto in quella sede secondo il meccanismo di integrazione previsto dal nuovo comma 2.5.

Si noti che il meccanismo di "neutralizzazione" appena descritto non opera per la lista risultata seconda per numero di voti e non collegata in alcun modo alla lista di maggioranza (c.d. "prima lista di minoranza") la quale, pertanto, verrà in ogni caso presa in considerazione ai fini della elezione del Consiglio (v. il comma 2.4 del nuovo Statuto), in coerente applicazione del precetto di cui all'art. 147-ter, comma 3, t.u.f.

Qualora, per contro, il numero di consiglieri da attribuire complessivamente alle liste di minoranza sia inferiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere (cioè sia pari o inferiore a 7), eventuali fattispecie di collegamento tra le stesse non assumeranno rilievo e tutte le liste di minoranza potranno concorrere alla elezione del Consiglio (ferma la già ricordata necessità che le liste di minoranza ulteriori rispetto alla seconda abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto).

Viene in tal modo assicurato un equilibrato contemperamento tra la caratteristica saliente del metodo proporzionale – consistente nell'assicurare un'ampia rappresentatività in consiglio alle più significative componenti della compagine sociale – e l'esigenza di evitare che, in presenza di una fattispecie di collegamento tra liste, l'applicazione di detto metodo si traduca in un sovvertimento del principio maggioritario (potendo liste di minoranza tra loro collegate trovarsi a esprimere, appunto, la maggioranza consiliare).

Sotto altro profilo, si è introdotta una deroga al sistema proporzionale allo scopo di premiare la lista risultata prima per numero di voti che abbia ottenuto in assemblea il sostegno della maggioranza della compagine sociale, purché contenga un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere. Infatti, ove tale lista abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto, si propone di prevedere che trovi applicazione una regola analoga a quella dello statuto attuale di BPER con conseguente estrazione dalla prima lista di un numero di Consiglieri compreso tra dodici (12) e quattordici (14) e la possibilità per la seconda lista che non sia collegata in alcun modo alla prima di nominare da uno (1) a tre (3) Consiglieri, in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista (comma 2.3). Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quello ad essa assegnato in base alla regola appena descritta (ad es.: la lista sia composta da otto candidati e il numero di consiglieri ad essa spettanti in forza del premio di maggioranza sia pari a 12),

purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, si prevede che i Consiglieri mancanti siano tratti dalla seconda lista per numero di voti, ove tale lista sia capiente. Laddove tale meccanismo non consenta di completare la composizione del Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, i Consiglieri mancanti saranno tratti dalle altre liste eventualmente presentate, purché abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto (comma 2.3).

In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, vi provvede l'Assemblea eleggendo i mancanti sulla base di candidature presentate e poste al voto in quella sede (comma 2.5).

Ove sia presentata una sola lista, si prevede che da essa siano tratti tutti i Consiglieri da eleggere, fatta salva la necessità che, a fronte di un Consiglio di amministrazione da completare, i Consiglieri mancanti siano eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente (comma 3).

Si procede all'elezione in Assemblea anche nel caso di mancata presentazione di liste (comma 4).

Sono altresì previsti appositi meccanismi volti a garantire che, all'esito dell'elezione, risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai requisiti di indipendenza (commi da 2.6, 2.7, 2.8 e 5).

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 19	Articolo 19
	<p>1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.</p> <p>2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.</p> <p>2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate –</p>

	<p>neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell’ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.</p> <p>2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.</p> <p>2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:</p> <p>a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;</p> <p>b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in</p>
--	---

	<p>alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;</p> <p>c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.</p> <p>Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione</p>
--	---

	<p>vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.</p> <p>2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.</p> <p>2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.</p> <p>2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in</p>
--	--

	<p>sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.</p> <p>2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p> <p>2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.</p>
--	--

	<p>Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p> <p>3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.</p> <p>4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.</p> <p>5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p>
--	--

<p>1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.</p> <p>2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.</p> <p>2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la "Lista di Maggioranza") e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima (la "Lista di Minoranza Cadetta") ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:</p> <p>a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;</p> <p>b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due) Consiglieri;</p>	<p>6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).</p> <p>7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.</p> <p>8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.</p> <p>1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.</p> <p>2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.</p> <p>2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la "Lista di Maggioranza") e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima (la "Lista di Minoranza Cadetta") ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:</p> <p>a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;</p> <p>b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due) Consiglieri;</p>
--	--

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un'unica graduatoria per numero di voti conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio

~~e) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.~~

~~2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un'unica graduatoria per numero di voti conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.~~

~~2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio~~

al fine di stabilirne la graduatoria.

2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del

~~al fine di stabilirne la graduatoria.~~

~~2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.~~

~~2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del~~

numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto

~~numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.~~

~~3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.~~

~~4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.~~

~~4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.~~

~~5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto~~

<p>necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista – i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art.18 comma 2 lett. f).</p> <p>7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.</p>	<p>necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista – i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art.18 comma 2 lett. f).</p> <p>7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.</p>
--	---

Modifiche all'art. 20 dello Statuto sociale

Il vigente art. 20, in materia di sostituzione dei Consiglieri cessati durante il mandato, prevede una disciplina diversa a seconda che il Consigliere da sostituire provenga dalla lista di maggioranza o da quella di minoranza.

In particolare, nella prima ipotesi, il Consiglio può cooptare un Amministratore di sua scelta, individuando tale Amministratore anche tra soggetti non inseriti nella lista di maggioranza cui apparteneva il Consigliere cessato.

Nel caso in cui il Consigliere da sostituire provenga dalla lista di minoranza, invece, è previsto che gli subentri il primo tra i candidati non eletti, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato ovvero, in subordine, il successivo candidato non eletto,

in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire. Ove non fosse così possibile provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato, si procede all'integrazione dell'organo amministrativo in Assemblea, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente.

La proposta di modifica che si sottopone all'Assemblea prevede di applicare, a prescindere da quale sia la lista di provenienza del Consigliere cessato, il meccanismo di sostituzione attualmente stabilito per i Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, che contempla l'automatico subentro nella carica del primo dei candidati non eletti disponibile. Tale modifica è coerente con la scelta di rimettere ai Soci le decisioni relative alla composizione del Consiglio di amministrazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 20	Articolo 20
<p>1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.</p>	<p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p> <p>2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.</p> <p>2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia</p>

	<p>possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1., l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.</p> <p>2.3. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che</p>
--	--

<p>2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.</p> <p>2.2. L'Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.</p> <p>2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione;</p>	<p>avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.</p> <p>2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.</p> <p>2.2. L'Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.</p> <p>2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione;</p>
---	---

analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.7. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non

~~analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.~~

~~2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.~~

~~2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.~~

~~2.7. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non~~

presentate e non vengono ammesse al voto.

2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

~~presentate e non vengono ammesse al voto.~~

~~2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.~~

~~3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.~~

~~3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.~~

<p>3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al comma 2.5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>4. I Consiglieri subentrati assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.</p> <p>5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene</p>	<p>3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al comma 2.5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.</p> <p>3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p>4-3. [invariato il testo]</p> <p>5.4. [invariato il testo]</p>
--	--

<p>dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.</p>	
--	--

Abrogazione dell'art. 21 dello Statuto sociale

Il vigente art. 21, comma 2, stabilisce che almeno 5 (cinque) Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Si propone di abrogare tale previsione, fermo restando che, a mente del nuovo art. 17, comma 3, la composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di componenti indipendenti richiesto dalla normativa vigente. Tale proposta è volta a rendere la disciplina statutaria in materia di composizione del Consiglio di amministrazione più flessibile in funzione della costante evoluzione del quadro normativo di riferimento e dell'allineamento della normativa vigente alle migliori prassi societarie.

Le ulteriori previsioni contenute nel vigente art. 21 sono collocate all'art. 17, come illustrato sopra.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 21	Articolo 21
<p>1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l'indipendenza.</p> <p>3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di</p>	<p>1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l'indipendenza.</p> <p>3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di</p>

Consiglieri che devono possederli.	Consiglieri che devono possederli.
------------------------------------	------------------------------------

Modifiche all'art. 22 dello Statuto sociale (nuovo art. 21)

Per ragioni di semplificazione e di razionalizzazione dell'assetto consiliare, si propone di ridurre da 3 (tre) a 2 (due) il numero massimo di Vice Presidenti che possono essere nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello Statuto sociale.

Inoltre, si propone di abrogare il comma 2 relativo all'istituzione dei comitati endoconsiliari, traslandone la disciplina nell'autonoma disposizione che si propone di inserire all'art. 28.

Si propone poi di modificare il vigente comma 3, prevedendo, per ragioni di maggiore flessibilità, che il segretario del Consiglio possa essere nominato anche scegliendolo tra terzi esterni alla Società.

L'abrogazione dei vigenti commi 4 e 5 consegue all'eliminazione della figura del Presidente onorario, apportata mediante la modifica proposta all'art. 11.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 22	Articolo 221
<p>1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di funzionamento.</p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.</p> <p>4. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.</p> <p>5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.</p>	<p>1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di funzionamento.</p> <p>32. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, e tra i terzi.</p> <p>4. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.</p> <p>5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.</p>

Abrogazione dell'art. 23 dello Statuto sociale

Si propone di abrogare l'art. 23, in coerenza con la proposta di trasferire la relativa disciplina all'art. 17 di modo che essa preceda le disposizioni che regolano il sistema di nomina del Consiglio di amministrazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 23	Articolo 23
<p>1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; - gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario. 	<p>1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; - gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Modifiche all'art. 24 dello Statuto sociale (nuovo art. 22)

In materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, il vigente comma 3 dell'art. 24 prevede che il Presidente e il Segretario devono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

Alla luce della crescente evoluzione tecnologica nonché dei più recenti orientamenti interpretativi e delle migliori prassi societarie, si propone di prevedere che la compresenza del Presidente e del Segretario del Consiglio possa trovare eccezione nel caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 24	Articolo 242
<p>1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via</p>	<p>[invariati i commi 1 e 2]</p>

straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ad esse prende parte il Direttore generale.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. **Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.**

~~In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.~~

[invariati i commi da 4 a 6]

Modifiche agli artt. 25 e 26 dello Statuto sociale (nuovi artt. 23 e 24)

Gli artt. 25 e 26 sono oggetto di mera rinumerazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 25	Articolo 253
1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. 3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.	[invariato]
Articolo 26	Articolo 264
1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. 2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.	[invariato]

Modifiche all'art. 27 dello Statuto sociale (nuovo art. 25)

L'art. 27 disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione.

Tale previsione è oggetto di minori interventi al fine di:

- concentrare in un'unica previsione i riferimenti al Comitato esecutivo e agli altri Comitati endoconsiliari;
- tenere conto, nella formulazione letterale della disposizione relativa alla nomina dei Vice Presidenti, dell'eventualità che sia nominato un solo Vice Presidente;
- integrare la previsione concernente la nomina del Direttore generale, con un riferimento al/ai Vice Direttore/i generale/i.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 27	Articolo 275
1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per	[invariati i commi 1 e 2]

<p>determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli; - la nomina e la revoca del Direttore generale; - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile; - gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative. <p>4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.</p> <p>5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.</p>	<p>gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</p> <p>[invariato il nono trattino]</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i; <p>[invariato l'undicesimo trattino]</p> <p>[invariati i trattini dodicesimo e tredicesimo]</p> <p>[invariati i commi 4 e 5]</p>
--	---

Modifiche all'art. 28 dello Statuto sociale (nuovo art. 26)

Il vigente articolo 28 dello Statuto sociale disciplina le funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti.

Si propone una modifica formale dei commi 2 e 3, coerente con la proposta di ridurre il numero massimo di Vice Presidenti da 3 (tre) a 2 (due).

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 28	Articolo 286

<p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.</p> <p>2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente in ordine di più anzianità di carica, sostituisce ne il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.</p>
--	--

Modifiche all'art. 29 dello Statuto sociale (nuovo art. 27)

Il vigente art. 29 dello Statuto sociale disciplina la nomina del Comitato esecutivo, prevedendo che l'istituzione di tale organo da parte del Consiglio di amministrazione sia obbligatoria.

A tale riguardo, si propone di modificare il comma 1, al fine di prevedere che l'istituzione del Comitato esecutivo sia facoltativa e rimessa alla valutazione del Consiglio di amministrazione, in linea con la migliore prassi che attribuisce all'organo amministrativo la definizione del sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie.

Si propone inoltre una mera modifica formale al comma 4, concernente i riferimenti ad altri articoli statuari.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 29	Articolo 297
<p>1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di</p>	<p>1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di</p>

<p>diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.</p> <p>3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.</p> <p>4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art.24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.25 (deliberazioni) e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.</p> <p>5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.</p> <p>6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.</p> <p>[invariati i commi da 2 a 3]</p> <p>4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art.242 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.253 (deliberazioni) e 264 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.</p> <p>[invariati i commi 5 e 6]</p>
---	--

Nuovo art. 28 dello Statuto sociale

Si propone di inserire nello Statuto sociale il nuovo art. 28, avente ad oggetto l'istituzione dei Comitati endoconsiliari.

In base al testo proposto, il Consiglio di amministrazione:

- dovrà costituire al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- avrà facoltà di costituire ulteriori Comitati, se ritenuti utili.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	Articolo 28
	<p>1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpore le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.</p>

Modifiche all'art. 30 dello Statuto sociale (nuovo art. 29)

L'art. 30 è oggetto di mera rinumerazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 30	Articolo 3029
<p>1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.</p> <p>2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare</p>	[invariato]

correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

Modifiche all'art. 31 dello Statuto sociale (nuovo art. 30)

Ai sensi del vigente art. 31 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale è composto da 5 (cinque) Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) Sindaci supplenti. Nell'ottica di una razionalizzazione dell'assetto societario, si propone di ridurre il numero dei Sindaci effettivi, passando dall'attuale numero di cinque (5) al numero di tre (3), in linea con prassi diffusa nel mercato.

Lo Statuto sociale vigente prevede inoltre che il Presidente del Collegio sindacale debba aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario. Al fine di agevolare la presentazione di liste da parte dei Soci, semplificando la selezione dei candidati con riguardo ai requisiti richiesti, si propone di eliminare tale requisito statutario, ferma restando l'applicazione dei requisiti di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Presidente del Collegio sindacale. Inoltre, l'impostazione proposta consente di rendere l'assetto statutario in materia di composizione del Collegio sindacale più flessibile, in funzione della costante evoluzione del quadro normativo di riferimento.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 31	Articolo 340
<p>1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.</p> <p>2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.</p> <p>3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.</p> <p>7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>1. L'Assemblea elegge 75 (settecinque) Sindaci, 53 (cinquetre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.</p> <p>2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.</p> <p>3.2. [invariato il testo]</p> <p>4.3. [invariato il testo]</p> <p>5.4. [invariato il testo]</p> <p>6.5. [invariato il testo]</p> <p>7.6. [invariato il testo]</p>

Modifiche all'art. 32 dello Statuto sociale (nuovo art. 31)

L'art. 32 disciplina la presentazione delle liste per la nomina del Collegio sindacale.

Tale previsione è oggetto dei seguenti interventi:

- al fine di agevolare la presentazione delle liste da parte dei soci, si propone di consentire, mediante la modifica del comma 2, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello dei Sindaci da eleggere;
- alla medesima finalità risponde l'ulteriore modifica proposta al comma 2, in base alla quale sarà sufficiente che uno dei candidati – e non necessariamente il primo – alla carica di Sindaco effettivo e supplente, riportati nelle rispettive sezioni della lista, sia iscritto nel registro dei revisori legali e abbia esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione da 2 (due) a 1 (uno) del numero di candidati in possesso di tale requisito da indicarsi nella sezione della lista relativa ai candidati alla carica di Sindaco effettivo consegue alla riduzione da 5 (cinque) a 3 (tre) del numero dei componenti del Collegio sindacale sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- la modifica proposta al comma 3 consegue alla riduzione a tre (3) del numero dei Sindaci effettivi. In particolare, atteso il passaggio da un terzo a due quinti della quota riservata al genere meno rappresentato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e considerata l'impossibilità aritmetica di assicurare per entrambi i generi il rispetto di tale criterio, si propone di eliminare la previsione dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore per quanto riguarda la ripartizione dei candidati tra i generi, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 144-undecies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 quale modificato con delibera Consob n. 21359 del 13 maggio 2020.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 32	Articolo 321
<p>1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.</p> <p>2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>3. Ciascuna sezione della lista deve presentare</p>	<p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>3. Ciascuna sezione della lista deve presentare</p>

un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle

un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, ~~con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.~~

[invariati i commi da 4 a 11]

informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Modifiche all'art. 33 dello Statuto sociale (nuovo art. 32)

Il vigente art. 33 disciplina la nomina del Collegio sindacale.

A tale riguardo, si prevede, in coerenza con la proposta di ridurre a tre (3) il numero dei Sindaci effettivi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, di modificare il comma 2.1, al fine di ridurre conseguentemente, da quattro (4) a due (2), il numero di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per

numero di voti.

Inoltre, si propongono i seguenti ulteriori interventi, rispondenti ad esigenze di maggiore completezza dell'articolato statutario:

- in relazione all'eventualità in cui la seconda lista risulti collegata alla prima, in presenza di una terza lista non collegata, si prevede che il Presidente del Collegio e un Sindaco supplente siano tratti da quest'ultima (nuovo comma 2.3);
- in relazione all'eventualità in cui due liste ottengano un pari numero di voti e che, quindi, si debba procedere al ballottaggio, si propone di disciplinare la ripartizione dei componenti del Collegio tra tali liste, al fine di precisare che alla lista non collegata alla prima che in sede di ballottaggio abbia ottenuto un minor numero di voti spetti la nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un Sindaco supplente (inciso finale del nuovo comma 2.4).
- si propone di coordinare il meccanismo del voto di lista con la modifica prevista all'art. 32 in base alla quale è sufficiente che uno dei candidati – e non necessariamente il primo – alla carica di Sindaco effettivo e supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista sia iscritto nel registro dei revisori legali e abbia esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni (v. *supra sub* art. 32), prevedendosi un meccanismo di scorrimento in base al quale, ove al termine delle votazioni nessuno dei Sindaci eletti risulti in possesso di tali requisiti, si attingerà alla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendo i candidati privi del requisito con il primo candidato non eletto che presenti i predetti requisiti (nuovo comma 2.5);
- si propone di precisare, al comma 3, che nel caso in cui sia presentata una sola lista, è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista;
- le previsioni di cui ai commi 4.2 e 4.3 riguardano il caso in cui l'Assemblea sia chiamata ad eleggere il Collegio sindacale in mancanza di liste ovvero ad integrare il numero di sindaci tratti dalle liste. Al riguardo si propone di precisare che l'Assemblea – salvo che il Presidente risulti già eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3 (ipotesi che potrebbe presentarsi ove sia necessaria solo un'integrazione dei Sindaci da eleggere) – provvede anche a nominare il Presidente del Collegio sindacale;
- infine, la modifica proposta al comma 7 ha carattere meramente formale, trattandosi di un aggiornamento dei richiami ad altre previsioni statutarie.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 33	Articolo 332
1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.	[invariato il comma 1]
2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.	[invariato il comma 2]
2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci	2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio.

[invariato il comma 2.2]

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2. con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.34. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti

<p>2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.</p> <p>2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.</p> <p>3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.</p> <p>4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in</p>	<p>requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.</p> <p>2.46 [invariato il testo]</p> <p>2.57 [invariato il testo]</p> <p>3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.</p> <p>[invariati i commi 4 e 4.1]</p>
--	--

<p>votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.</p> <p>4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.</p> <p>5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'articolo 32 comma 5.</p>	<p>4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.</p> <p>[invariati i commi 5 e 6]</p> <p>7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.57 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'articolo 321 comma 5.</p>
---	--

Modifiche all'art. 34 dello Statuto sociale (nuovo art. 33)

Si propone di intervenire sulla disciplina, contenuta nel comma 5, relativa al meccanismo di sostituzione di Sindaci tratti dalla lista di minoranza, precisando che sono a tal fine considerati tutti i candidati non eletti indicati nella lista di minoranza, attingendo sia alla sezione dei Sindaci effettivi sia a quella dei supplenti.

La proposta di integrazione del comma 6 è volta a garantire, anche in sede di sostituzione dei

Sindaci, la presenza all'interno del Collegio di almeno un componente dotato della necessaria competenza ed esperienza quale revisore legale dei conti.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 34	Articolo 343
<p>1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.</p> <p>2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.</p> <p>3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.</p> <p>4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.</p> <p>4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto</p>	<p>[invariati i commi da 1 a 4.6]</p>

parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al

genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati **non eletti** indicati **in entrambe le sezioni** della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

[invariati i commi da 5.1 e 5.2]

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di **garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò**

	<p>sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.</p>
--	--

Modifiche all'art. 35 dello Statuto sociale (nuovo art. 34)

L'art. 35 è oggetto di mera rinumerazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 35	Articolo 34
<p>1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo</p>	[invariato]

<p>nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.</p> <p>3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p>5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.</p>	
---	--

Modifiche all'art. 36 dello Statuto sociale (nuovo art. 35)

Il vigente art. 36 dello Statuto sociale disciplina la nomina e le funzioni dei componenti della Direzione generale.

A tale riguardo, si propone di:

- modificare il comma 2 per finalità di coordinamento con le ulteriori previsioni statutarie e migliore formulazione lessicale della disposizione;
- collocare la previsione contenuta al comma 3 nel successivo art. 37 (nuovo art. 36), al fine di concentrare in un'unica disposizione l'elencazione delle prerogative del Direttore generale;
- modificare il comma 4 (nuovo comma 3), al fine di demandare al Consiglio di amministrazione la determinazione della periodicità dell'informativa sull'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore generale.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 36	Articolo 365

<p>1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.</p> <p>3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.</p>	<p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale.</p> <p>3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>43. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità almeno trimestrale dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.</p>
---	--

Modifiche all'art. 37 dello Statuto sociale (nuovo art. 36)

Il vigente comma 1 dell'art. 37 prevede che il Direttore generale coadiuvi l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attui le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.

Si propone di modificare tale previsione, al fine di fornire una più esaustiva e compiuta rappresentazione dei compiti e delle prerogative proprie del Direttore generale.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 37	Articolo 376
<p>1. Con la collaborazione e l'assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale coadiuva l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.</p>	<p>1. Con la collaborazione e l'assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale coadiuva l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.</p> <p>Il Direttore generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria</p>

<p>2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale; d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo; e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>[invariato il comma 2]</p>
--	--

Modifiche agli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 dello Statuto sociale (rispettivamente, nuovi artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43)

Gli articoli da 38 a 44 dello Statuto sociale sono oggetto di mera rinumerazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 38	Articolo 387
<p>1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.</p>	<p>[invariato]</p>
Articolo 39	Articolo 398
<p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.</p> <p>2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia</p>	<p>[invariato]</p>

contabile e amministrativa.	
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	[invariato]
Articolo 40	Articolo 4039
<p>1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.</p> <p>2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.</p> <p>3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.</p> <p>6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.</p>	[invariato]

BILANCIO, UTILI E RISERVE	[invariato]
Articolo 41	Articolo 440
<p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.</p>	[invariato]
Articolo 42	Articolo 421
<p>1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.</p>	[invariato]
Articolo 43	Articolo 432
<p>1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.</p>	[invariato]
Articolo 44	Articolo 443
<p>1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.</p> <p>2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.</p>	[invariato]

Modifiche all'art. 45 dello Statuto sociale (nuovo art. 44)

Il vigente art. 45 dello Statuto sociale (nuovo art. 44) contiene disposizioni attuative e transitorie attinenti alla composizione e alla nomina del Consiglio di amministrazione, che rispondevano all'esigenza di graduare l'entrata in vigore delle modifiche statutarie, introdotte dalle assemblee straordinarie del 18 aprile 2015 e del 16 aprile 2016, che hanno sancito l'abbandono del rinnovo parziale annuale del Consiglio di amministrazione (c.d. "staggered board") e la riduzione del numero dei Consiglieri dagli originari 19 agli attuali 15.

Poiché detta disciplina transitoria ha esaurito ogni effetto, si propone di eliminarla. Al contempo, si propone l'introduzione di una disposizione transitoria, volta a regolare l'entrata in vigore dell'innovazione apportata con riguardo al numero di componenti del Collegio sindacale.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 45	Articolo 454
<p>1. La disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; e (ii) la data dell'Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 5.</p> <p>2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a far data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, da 17 (diciassette) componenti.</p> <p>3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 aprile 2016, il</p>	<p>1. La disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; e (ii) la data dell'Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 5.</p> <p>2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a far data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, da 17 (diciassette) componenti.</p> <p>3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 aprile 2016, il</p>

Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all'art.17, comma 1, continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista al comma 4 che segue):

(i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e

(ii) in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 saranno eletti 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.

In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto dall'art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia.

4. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione transitoria.

In tal caso:

(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di

~~Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all'art.17, comma 1, continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista al comma 4 che segue):~~

~~(i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e~~

~~(ii) in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 saranno eletti 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.~~

~~In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto dall'art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia.~~

~~4. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione transitoria.~~

~~In tal caso:~~

~~(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di~~

<p>amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;</p> <p>(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.</p> <p>5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l'elezione degli 8 (otto) Amministratori prevista in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 è disciplinata come segue.</p> <p>In deroga all'articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.</p>	<p>amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;</p> <p>(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.</p> <p>5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l'elezione degli 8 (otto) Amministratori prevista in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 è disciplinata come segue.</p> <p>In deroga all'articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.</p> <p>1. La disposizione contenuta nell'art.30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data [●], entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.</p> <p>2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.</p>
---	--

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE MODIFICATA

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt. 29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilioniottocentotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasessanta-quattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non

abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) al Comitato esecutivo;
- e) all'Amministratore delegato;
- f) al Collegio sindacale;
- g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "*Requisiti di Indipendenza*"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.
7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:
 - a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
 - b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
 - c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.
8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non

ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
 - b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto

azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

- a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;
- b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

- c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si

escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto

previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1., l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.

2.3. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art .22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del

Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale

intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2. con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del

Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di

procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale.

3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 36

1. Il Direttore generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale;
- d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo;
- e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 37

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 38

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 39

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 40

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 41

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 42

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 43

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Articolo 44

1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data [●], entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

* * *

Proposta

Tutto quanto premesso, il Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate

delibera

- (i) di approvare il progetto di modifiche statutarie nel testo proposto dal Consiglio di amministrazione e allegato alla presente delibera, che evidenzia con carattere barrato la cancellazione del testo portato dallo Statuto vigente e con carattere grassetto l'inserimento del testo nuovo;*
- (ii) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative”.*

Modena, 28 dicembre 2020

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
dott. ing. Pietro Ferrari

Repertorio numero 48759

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di
gennaio

28-1-2021

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in
Modena, è personalmente comparso il sig.:

- BORGHI dott. GILBERTO, nato a Modena il sedici genna-
io millenovecentosessantotto (16.1.1968), ivi domicilia-
to, Via Erminio Porta n.12, dirigente.

Detto componente, della cui identità personale io No-
taio sono certo, il quale

dichiara


di ben conoscere la lingua inglese e di voler assevera-
re con giuramento la traduzione dall'inglese all'italia-
no dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale
Europea (BCE) in data 15.12.2020, decisione
ECB-SSM-2020-ITPER-24, relativa alle modifiche dello
Statuto sociale della "BPER Banca S.p.A.", autorizzazio-
ne che nel testo in lingua inglese, con in calce la tra-
duzione in italiano, si allega al presente atto sotto
la lettera "A", dispensatamene la lettura.

ALLEGATO "D"
ALL'ATTO REP.N.
48761/14729

	Il perito, da me ammonito e diffidato ai sensi di legge e in particolare a norma degli artt. 3 e 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445, presta giuramento pronunciando le parole:	
	"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".	
	Il comparente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consente il trattamento dei suoi dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.	
	Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.3 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.	
	Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà.	
	Scritto elettronicamente per la maggior parte e per il resto scritto di mio pugno su due pagine e parte fin	

qui della terza di un foglio di carta esente da bollo e
sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di
legge, essendo le ore 12,30.

Gilbert Borg
Franco Gi Notario



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 48759



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

BPER Banca S.p.A.
Via S. Carlo 8/20
41121 Modena MO
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2020-ITPER-24

Frankfurt am Main, 15 December 2020

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB), on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, has decided to confirm that the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.


This Decision is subject to the condition that the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting or any other competent body set out in the applicable law approves the amendments.

This Decision is adopted pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 56 and Article 61(3) of Italian Legislative Decree 385/1993 of 1 September 1993², i.e. the Consolidated Law on banking (hereinafter the 'TUB')².

This Decision is based on your application submitted on 6 August 2020, further complemented on 20 September, 15 October and 27 November 2020.

1. Facts on which this decision is based

- 1.1 On 6 August 2020, the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 and Article 61 of the TUB that the proposed amendments to its statutes do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management. A proposal to introduce subsequent amendments was approved by the Supervised Entity's board of directors on 20 September 2020, and submitted to the ECB on 30 September 2020.
- 1.2 Following a dialogue between the ECB and the Supervised Entity triggered by this second submission, on 6 October 2020, the ECB received a request of interruption of legal deadline for the assessment of the draft amendments. In this letter, the Supervised Entity anticipated the submission of a third revised text, which would have incorporated changes reflecting ongoing interactions between the Supervised Entity and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).



Handwritten signature

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
 2 Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, Testo unico bancario.

ECB-CONFIDENTIAL

On 14 October 2020, the ECB informed the Supervised Entity that thorough and complete information about this interaction was indeed essential for the purposes of the ECB's assessment and its completion. The new authorisation procedure would have started once the ECB had all relevant information on the changes and amendments which were anticipated.

- 1.3 On 15 October 2020, the Supervised Entity's board of directors approved the new amendments, which were submitted to the ECB on the same date.
- 1.4 Lastly, following additional interactions with the ECB, the Supervised Entity submitted on 27 November 2020 a further revised text of the amendments to its statute, reviewing provisions related to the appointment of members of the Board of Directors. The new submission did not trigger an interruption of legal deadline, since the new amended provisions did not substantially modify the previous application to an extent that required a reassessment by the ECB.
- 1.5 The proposed amendments to the statutes aim to:
 - (i) modify the mechanism to elect the board of directors and of the board of statutory auditors, by introducing a new, proportional electoral system together with a 5% exclusion clause for minority lists;
 - (ii) modify the Supervised Entity's corporate bodies, by reducing the number of statutory auditors; and
 - (iii) update provisions related to its former corporate structure as *banca popolare*, by eliminating references to voting limitations.
- 1.6 At the notification date of this Decision, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.

2. Assessment

- 2.1 The ECB has assessed the proposed amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 TUB and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.2 The analysis of the documentation and information provided by the Supervised Entity and the assessment of the compliance of the proposed amendments of the statutes with the regulatory framework show that, upon completion of proposed amendments, the Supervised Entity will be able to accomplish the envisaged changes in the electoral system and in its corporate governance without jeopardising the sound and prudent management of the Supervised Entity itself.
- 2.3 The ECB has noted that the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.
- 2.4 Based on the above, the ECB has concluded that the proposed amendments do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke in full or in part this Decision.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this

ECB-CONFIDENTIAL

Decision, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part

- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review


- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank³. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review.

European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,



The Secretary of the Governing Council

Petra SENKOVIC



³ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

Repertorio numero 48758

Certifico io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,
con residenza in Modena, che la presente copia
fotostatica è conforme al suo originale col quale è
stata da me collazionata.

Modena li, 28 gennaio 2021.

Franco Soli Notaio



RISERVATO BCE



EUROPEAN CENTRAL BANK

VIGILANZA BANCARIA

RISERVATO BCE

BPER Banca S.p.A.

Via S. Carlo 8/20

41121 Modena MO

ITALIA

(di seguito "Soggetto Vigilato")

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2020-ITPER-24

Francoforte sul Meno, 15 dicembre 2020

Decisione relativa alla modifica dello Statuto del Soggetto Vigilato

Gentile signora, egregio signore,

Con la presente comunichiamo che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) sulla base di una proposta del Consiglio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1024/2013¹ del Consiglio, ha deciso di confermare che le modifiche allo Statuto del Soggetto Vigilato presentate sinteticamente di seguito non ne compromettono la sana e prudente gestione.

La Decisione è subordinata all'approvazione delle modifiche da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato o dell'eventuale altro organo competente stabilito dalla legge applicabile.

La presente Decisione è adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinazione con l'articolo 56 e l'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 385/1993 del 1° settembre 1993, il Testo Unico Bancario (di seguito "TUB")².

La presente Decisione si basa sulla richiesta da voi presentata in data 6 agosto 2020, ulteriormente integrata in data 30 settembre, 15 ottobre e 27 novembre 2020.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63).

² Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, Testo Unico Bancario.

RISERVATO BCE

1. Fatti su cui si fonda la decisione

1.1 Il 6 agosto 2020 il Soggetto Vigilato ha chiesto alla BCE di confermare ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB che le modifiche proposte al suo Statuto non compromettono la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato. Il Consiglio di amministrazione del Soggetto Vigilato ha approvato in data 20 settembre 2020, e presentato alla BCE in data 30 settembre 2020, una proposta di introduzione di successive modifiche.

1.2 A seguito di un confronto tra la BCE e il Soggetto Vigilato avviato con la seconda comunicazione, in data 6 ottobre 2020 la BCE ha ricevuto una richiesta di interruzione del termine legale ai fini della valutazione delle proposte di modifica. In questa comunicazione, il Soggetto Vigilato ha anticipato l'invio di un terzo testo rivisto, che avrebbe recepito delle modifiche adottate a seguito del confronto intervenuto tra il Soggetto Vigilato e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

In data 14 ottobre 2020 la BCE ha informato il Soggetto Vigilato che, ai fini della valutazione della BCE e del suo completamento, era necessaria una profonda e completa informazione su questa interlocuzione. La nuova procedura autorizzativa sarebbe stata avviata nel momento in cui la BCE fosse stata in possesso di tutte le informazioni sulle modifiche e sulle variazioni previste.

1.3 In data 15 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione del Soggetto Vigilato ha approvato le nuove modifiche che sono state trasmesse alla BCE nella stessa data.

1.4 Infine, a seguito di un'ulteriore interlocuzione con la BCE, il 27 novembre 2020 il Soggetto Vigilato ha presentato un'ulteriore revisione delle modifiche al proprio Statuto, rivedendo alcune disposizioni relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. La nuova comunicazione non ha comportato l'interruzione del termine legale poiché le nuove disposizioni modificate non portavano una sostanziale modifica della precedente richiesta tale da richiedere una nuova valutazione da parte della BCE.

1.5 Le modifiche proposte allo Statuto intendono:

- (i) modificare il meccanismo di elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, introducendo un nuovo sistema di elezione proporzionale, con una clausola di esclusione del 5% per le liste di minoranza;
- (ii) modificare gli organi societari del Soggetto Vigilato riducendo il numero di sindaci; e
- (iii) aggiornare le disposizioni relative alla precedente struttura societaria di Banca Popolare, eliminando i riferimenti ai limiti di voto.

1.6 Alla data di comunicazione della presente Decisione, l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le modifiche proposte allo Statuto.

RISERVATO BCE

2. Valutazione

- 2.1 La BCE ha valutato le modifiche proposte allo Statuto rispetto ai criteri stabiliti nell'articolo 56 TUB e nella circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.
- 2.2 Dall'analisi della documentazione e delle informazioni fornite dal Soggetto Vigilato e dalla valutazione della conformità delle proposte di modifica allo Statuto rispetto al quadro regolatorio emerge che, una volta perfezionate le modifiche proposte, il Soggetto Vigilato sarà in grado di realizzare le modifiche previste al sistema di elezione e alla propria *corporate governance* senza compromettere la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato stesso.
- 2.3 La BCE osserva che l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le modifiche allo Statuto proposte dal Soggetto Vigilato.
- 2.4 Sulla base di quanto precede, la BCE ha concluso che le modifiche proposte non compromettono la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato.

3. Dichiarazioni generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente Decisione sulla base dei fatti presentati e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. L'incompletezza o non veridicità dei fatti presentati o delle affermazioni rese, oppure l'eventualità che non rispecchino più la situazione descritta costituirebbero sufficienti motivi per revocare totalmente o parzialmente la presente Decisione.
- 3.2 Qualora il Soggetto Vigilato cessi di rispettare i requisiti o gli obblighi stabiliti nella presente Decisione, fermi restando eventuali altri casi stabiliti dalla legge applicabile per la revoca, la BCE prenderà in considerazione la revoca totale o parziale della presente Decisione.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del codice civile italiano, la presente Decisione non preclude la valutazione della conformità delle modifiche allo Statuto con la legge applicabile da parte di un notaio o del Registro delle imprese.
- 3.4 La Decisione è efficace il giorno in cui è notificata al Soggetto Vigilato.

4. Ricorso amministrativo e giudiziario

- 4.1 Alle condizioni previste ed entro i termini stabiliti nell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, potrà essere richiesta una revisione della presente Decisione da parte della Commissione amministrativa del riesame³ della Banca centrale europea. La richiesta di revisione dovrà essere inviata preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu, o per posta

³ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175, 14.6.2014, pag. 47).

RISERVATO BCE

all'indirizzo:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnmannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 La Decisione potrà essere impugnata davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti,

[firma]

Il segretario del Consiglio Direttivo

Petra SENKOVIC

Allegato "E" all'atto rep.n. 48761/14729



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 29 gennaio 2021.

BPER Banca S.p.A.

Società per azioni - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20

Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 i.v.

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt. 29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi

Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilionioctocentotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasessanta-quattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la

presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La

richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di

apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.
7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:
 - a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
 - b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
 - c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.
8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
 - b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.
9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

- a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;
- b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;
- c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il

Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno

luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1., l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.

2.3. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;

- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
 - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
 - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
 - gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3

(modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di

controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la

presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2. con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di

voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale.

3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 36

1. Il Direttore generale:
 - a) è il capo della struttura operativa;
 - b) è il capo del personale;
 - c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale;
 - d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo;
 - e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 37

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 38

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 39

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.

6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 40

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 41

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 42

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 43

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Articolo 44

1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 2021, entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913
n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10.9.2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia composta di numero centosessantasette pagine su numero centosessantasette fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 4 febbraio 2021.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.